



cstf020003@istruzione.it
cstf020003@pec.istruzione.it
www.itiscastrovillari.edu.it
C.F. 83000750782
Cod. Min. CSTF020003



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Istituto Tecnico Industriale Statale 'E. Fermi'

Via Piero della Francesca, snc - 87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981 480171 - Fax 0981 1989902

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

a.s. 2018-19

PROGRAMMA DI FORMAZIONE dei Lavoratori della Scuola sulla *“Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08”*

(D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016)

Il RSPP
Ing. Antonio CALIGIURI

PROGRAMMA DI FORMAZIONE dei Lavoratori della Scuola

“Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08”

(D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016)

a.s. 2018-19

PREMESSA

La Formazione dei Lavoratori fa parte degli obblighi del Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) secondo quanto espresso dall'art. 37 del D.Lgs 81/2008 (che si riporta per la parte che interessa) ed è definita nei contenuti minimi, durata e modalità dal recente Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 che integra e modifica il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

FORMAZIONE dei lavoratori della Scuola (docenti, personale ATA, collaboratori scolastici)

L'art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai comma 1 e 2, istituisce l'obbligo per tutto il personale della Scuola a partecipare ai “Corsi di Formazione Obbligatoria in materia di Sicurezza sul Lavoro” secondo quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 che integra e modifica il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La Scuola, in quanto pubblica amministrazione, viene considerata secondo la classificazione ATECO 2007 quale macrocategoria di attività economica a rischio medio.

Da una analisi dei dati sulla certificazione di attività di formazione già effettuata dai lavoratori della Scuola, con particolare riferimento al personale in ingresso, emerge la necessita delle attività di formazione e aggiornamento di seguito specificata per alcune figure previste dal D.Lgs 81/2008.

FORMAZIONE BASE OBBLIGATORIA (per tutti i LAVORATORI della Scuola):

12 ore di cui:

4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica

Modalità: **Corso interno a cura del RSPP**

Indicazioni di massima sui contenuti:

FORMAZIONE GENERALE

(per tutto il personale della scuola art. 37 c. 1 lett. a): 4 ore

Concetti di rischio, danno prevenzione, protezione.

Organizzazione della prevenzione scolastica.

Diritti, doveri, sanzioni dei vari soggetti scolastici.

Organi di vigilanza, controllo, assistenza.

FORMAZIONE SPECIFICA (art. 37 c. 1 lett. b)

(per tutto il personale della scuola) Ore 8

Rischi infortuni, • Meccanici generali, • Elettrici generali, • Macchine, • Attrezzature, • Rischi chimici, • Rischi fisici, • Microclima e illuminazione, • Lavoro sedentario uso Videoterminali, • Organizzazione del lavoro, • Ambienti di lavoro, • Stress lavoro-correlato, • Movimentazione manuale carichi, • Segnaletica, • Emergenze, • Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, • Procedure esodo e incendi, • Procedure organizzative per il primo soccorso,

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DI BASE (per tutti i LAVORATORI della scuola):

Aggiornamento quinquennale di **6 ore**

Modalità: **Corso interno a cura del RSPP**

Indicazioni di massima sui contenuti:

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (art. 37 c. 1 lett. a - b)

(per tutto il personale della scuola) : 3 ore

D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Organizzazione della prevenzione scolastica.

Principali soggetti del sistema di prevenzione scolastica: compiti, obblighi, responsabilità.

Definizione e individuazione dei fattori di rischio.

STRESS LAVORO-CORRELATO.

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (art. 37 c. 1 lett. a - b)

(per tutto il personale della scuola) : 3 ore

Valutazione dei rischi in ambiente scolastico.

Definizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

RISCHIO INFORTUNI: Meccanici generali - Rischi Elettrici

-Rischi chimici - Organizzazione del lavoro. RischioVDT.

Segnaletica di sicurezza. DPI

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.

Procedure organizzative per il PRIMO SOCCORSO

Uso del defibrillatore

FORMAZIONE AGGIUNTIVA OBBLIGATORIA (per PREPOSTI):

Ore 8 di formazione con verifica di apprendimento.

Modalità: **Corso interno a cura del RSPP**

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

1. *Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;*
2. *Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;*
3. *Definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
4. *Incidenti e infortuni mancati.*
5. *Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;*
6. *Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;*
7. *Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*
8. *Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.*

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata **una prova di verifica obbligatoria** da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: D.Lgs 81/2008

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (si riporta la parte che interessa)

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

OBBLIGO DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori (comma 2 lettera h)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

SANZIONI PER I LAVORATORI

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori (comma 1 lettera a)

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);